

23 DIC 2017

Prot. n. .... 6685  
Cat. .... Cl. 5 Fasc. ....  
UFF. PAC

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in seno alla causa civile iscritta al n. 1606/2017 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

Fabio Millevolte, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Capitani

ATTORE

contra

Comune di Santa Vittoria in Matenano, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincio Simoni

CONVENUTO

OBIETTO: AZIONE PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI

Conclusioni: *ex actis*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va dunque accolta. Va infatti ritenuto perfezionato il rapporto fra il comune di Santa Vittoria in Matenano e l'avv. Fabio Millevolte, in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. a margine nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 366 del 2012 ottenuto dal sig. Massi Arcangelo e notificato al Comune il 20.12.2012 che - per conforme e costante giurisprudenza (v. Cass. n. 24859/2015 e 10707/2014 ed ord. n. 3721/2015; in conformità D.C.C. di Santa Vittoria in Matenano n. 38/2016)- integra forma scritta convenzionale dell'atto di incarico e *ad abundantiam* di convenzione sottoscritta con l'allora segretaria comunale Carla Concetti in delibera di giunta di incarico al professionista n. 1 del 2013. Sulla congruità della spesa non ritiene il giudicante discostarsi dal parere dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, emesso il 23 gennaio 2017.

SENTENZA

N°

182/17

N° 1606/17 RG

N° 627/17 Rep

N° 3363/17 Cron

L'oggetto dell'incarico (in relazione al che, nonostante le iterate richieste di parte attrice all'odierno ente convenuto, nessuna contestazione veniva da quest'ultimo sollevata né tanto meno disposto pagamento di sorta, anche dopo l'atto d'intimazione e messa in mora del legale patrocinante: onde il ricorso alla tutela giurisdizionale) risulta peraltro funzionalmente distinto per *petitum e causa petendi* da altri per cui è sorta contestazione giudiziale dell'istante con il Comune, onde non si concreta violazione alcuna del principio di infrazionabilità del credito (*sic* Sezioni Unite della Cassazione, n. 4091/2017). L'ente non contesta l'an della prestazione professionale, limitandosi a dedurre in punto di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. n. 267 del 2000. Dichiara *sua sponte* nel corpo della delibera consiliare n. 43 del 2015 - "che l'ente abbia beneficiato della prestazione professionale dell'avvocato Millevolte, il quale ha curato la predisposizione degli atti in giudizio e le successive fasi processuali, consentendo all'ente di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale" - non solleva nel prosieguo della causa alcuna contestazione sulla proficuità dell'incarico di assistenza in giudizio, la quale costituisce unico elemento di indagine rilevante ai fini della statuizione sui diritti civili per i quali verte la controversia e del conseguente riconoscimento al compenso del professionista, appurata l'utilità della prestazione resa all'ente (senza sottacere, per amor di verità, che la prestazione in oggetto è obbligazione di mezzi, non di risultato: tra le più risalenti, Cass. 25.03.95, n. 3566) e la seguente infondatezza dell'eccezione da parte convenuta di difetto di legittimazione passiva, con relato obbligo a pagare. A ben riflettere, la circostanza di subordinazione del rapporto dell'ente non è supportata da alcuna considerazione o atto in grado di poter sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il comune di Santa Vittoria in Matenano, da cui la pretesa 'incompatibilità con l'assunzione di incarichi ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. n. 267 del 2000 e la nullità degli atti d'incarico e di procura. Si evince, infatti, *ex actis* che il comune di Santa Vittoria in Matenano non ha inquadrato l'avv. Millevolte quale dipendente, non inserendolo in pianta organica - che connota il personale subordinato dell'ente, cfr. la più recente delibera di giunta municipale n. 55 del 2012, coeva ai fatti di causa -, né risultano agli atti eventuali opportune iniziative interne di reinquadramento della posizione lavorativa dell'avv. Millevolte; infine, l'ente non ha subito per il periodo di cui all'incarico

alcuna contestazione di subordinazione da parte degli enti preposti, come riconosciuto dal dott. Enrico Gasparri, funzionario dell'ente, con comunicazione al ricorrente del 7.6.2017, nella quale specifica il pervenire di nessun verbale per gli anni di competenza successivi al 2008 in quanto era stata mutata la fattispecie contrattuale dell'incarico che il Millevolte intratteneva con il comune di Santa Vittoria in Matenano. Oltretutto, la circostanza non sarebbe dirimente, in quanto l'eventuale accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente non faculta quest'ultimo a sottrarsi al pagamento del professionista (Tar Marche n. 1871/2007, Cass. n. 2171/2000, n. 5736 e n. 13393/1991), il che denota elementi di "temerarietà" in giudizio della condotta di resistenza processuale del comune di Santa Vittoria in Matenano, quanto meno ai fini della liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, paradigma l'art. 4, ottavo comma, del D.M. n. 55 del 2014. Ancora nell'ottica della liquidazione della spese, sussistono ragioni per ritenere la materia trattata constare di più elementi di valenza civilistica ed amministrativa per l'operare dell'art. 4, primo comma, cit. D.M. n. 55 del 2014 e del riconoscimento dei valori medi.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, condanna <sup>parte</sup> la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 1.395,75 oltre IVA, CAP sull'importo suddetto (spese borsuali inerenti al parere del COA Fermo escluse), e interessi moratori dal dovuto al soddisfo.

Ai sensi dell'art. 91 cpc, parametri l'art. 4, primo e ottavo comma, D.M. n. 55/2014, condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite a favore dell'istante, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 (di cui € 143,83 per spese borsuali), al netto del rimb. forfett. 15% e degli oneri di legge.

*Sic decisum in Fermo hodie 20.12.2017*



*Il Giudice di Pace  
Avv. Giuseppe Fedeli*

GIUDICE DI PACE DI FERMO E' copia conforme all'originale Fermo, li	
23 DIC 2017	
	IL CANCELLIERE (Giuseppe Verdoni)

Bono ES. 77  
selle rick

*Giuseppe Verdoni*

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Francesco Capitani**, codice fiscale: **CPTFNC77M23H769H**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Fermo, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Fabio Millevolte** (CF: MLLFBA65M03I315I), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato **Sent. n. 482.2017 G.P.Fermo.pdf**, copia per immagine contenente Sentenza n. 482.2017: pagamento competenze professionali, a **Comune Di Santa Vittoria In Matenano** (P.IVA: 00330500448), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sindaco P.T., elettivamente domiciliata presso l'Avv. Corso Matteotti, 13. Santa Vittoria in Matenano, all'indirizzo di posta elettronica certificata **comunessvittoria@pec.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

## ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato **Sent. n. 482.2017 G.P.Fermo.pdf**, contenente Sentenza n. 482.2017: pagamento competenze professionali è conforme alla copia cartacea (conforme) dalla quale è stato estratto.

Santa Vittoria In Matenano, 23/12/2017

Firmato digitalmente da **Avv. Francesco Capitani**



ALLEGATO DELIBERAZIONE G.C. 13/2015  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO  
AREA AMMINISTRATIVA"

**OGGETTO:** notula prot. 1577 del 19.05.2014 – competenze avv. Fabio Millevoite - opposizione a decreto ingiuntivo Massi Arcangelo ed altri/comune di Santa Vittoria in Matenano.

**IMPORTO:** € 1758,24

**FATTISPECIE:** art. 194, comma 1 lett. e) TUEL

**DOCUMENTI CONSULTATI:**

delliberazione di G.C. n. 1 dell'08.01.2013

ricorso per decreto ingiuntivo 366/12

atto di precetto del 17.09.2013

atto di pignoramento dell'11.10.2013

atto di precetto del 07.02.2008

atto di pignoramento dell'11.03.2008

notula spese.

**RELAZIONE:**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell'08.01.2013 veniva conferito all'avv. Fabio Millevoite l'incarico di patrocinio legale nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Montegiorgio nei confronti del Comune di Santa Vittoria in Matenano, a fronte di un compenso pari a € 1.000, il cui procedimento di impegno non veniva, tuttavia, perfezionato.

Sulla base degli atti reperiti presso l'Ente si prende atto che il Comune è risultato soccombente nel giudizio di opposizione e che agli atti dell'Ente non è stato rinvenuto il ricorso in opposizione presentato dal Comune né altri atti relativi al giudizio utili a valutare il merito della causa e l'opportunità della resistenza in giudizio.

In data 19.05.2014, previa rinuncia al mandato nella suddetta causa, l'avv. Fabio Millevoite inviava notula, assunta al prot. dell'Ente al n. 1577, di liquidazione dei compensi professionali per un importo complessivo di € 1.758,24 (al lordo della ritenuta di acconto), che si allega alla presente.

Si rileva che, nello stesso periodo l'avv. Fabio Millevoite era titolare dell'Ufficio di staff presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano, con inquadramento del rapporto di lavoro difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 90 TUEL, il quale prevede che il personale adibito all'Ufficio di staff del Sindaco venga inquadrato all'interno del personale a tempo determinato dell'Ente.

In riferimento a ciò, l'Ente è stato interessato anche da una controversia giudiziaria con l'INPS avente ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali relativi al predetto rapporto e conclusosi con la soccombenza dell'Ente in secondo grado.

Si configura, dunque, ad avviso della scrivente, una situazione di nullità della procura conferita per violazione di norme imperative, scaturente dall'avvenuto conferimento di incarico professionale in

violazione della disciplina prevista dall'art. 1 comma 56 e seguenti della legge 662/1996 e dalla legge 339/2003

Al sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del TUEL, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'Ente è necessario verificare le seguenti condizioni:

- a) riconducibilità della prestazione resa nel novero delle attività istituzionali svolte dall'Ente;
- b) verifica dell'utilitas materialmente prodottasi a beneficio dell'Ente e valutazione della misura della stessa nei limiti previsti dalla fattispecie civilistica dell'arricchimento senza causa.

Orbene, si riconosce che, nonostante l'illegittimità sottesa al conferimento dell'incarico in analisi, l'Ente abbia beneficiato della prestazione professionale dell'avv. Millevolte, il quale ha curato la predisposizione degli atti del giudizio e le successive fasi processuali, consentendo all'Ente di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale.


In tal senso si riconosce alla prestazione *de quo* una *utilitas* per l'Ente da rinvenirsi nella tutela delle ragioni giuridiche dello stesso, della quale deve essere stabilita la misura.

In tal senso, orientamento recente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale *"In tema di azione di illecito arricchimento nei confronti della PA, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opera tra la PA ed un professionista (nel caso di specie, analogamente, si trattava di affidamento di un incarico professionale con deliberazione di Giunta Comunale e senza sottoscrizione di Convenzione) l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista....., in assenza di valido contratto.... Non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali...alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d'opera con il cliente".... Tale conclusione poggia sulla considerazione che l'istituto ex art. 2041 c.c. non ha, a differenza della fattispecie aquilana di cui all'art. 2043 c.c., natura risarcitoria ma indennitaria; e che, su tale presupposto, esso mira a tutelare l'impoverito sulla base della diminuzione patrimoniale subita e nei limiti dell'arricchimento dell'altra parte, ma senza con ciò costituire strumento di restituito in integrum patrimoniale".*

In considerazione di ciò, si ritengono riconoscibili le sole spese vive sostenute nel corso del giudizio:

- contributo unificato (dimezzato per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e marche da bollo, con riferimento agli importi vigenti nell'anno 2013 (euro 85 + 8);
- spese di notifica € 12;

**ESITO:** parzialmente riconoscibile per € 105,00.



## Calcolo Interessi di Mora

---

**Capitale: € 1.395,75**

Data Iniziale: 19/06/2014

Data Finale: 14/04/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

---

<b>Dal:</b>	<b>Al:</b>	<b>Capitale:</b>	<b>Tasso:</b>	<b>Giorni:</b>	<b>Interessi:</b>
19/06/2014	30/06/2014	€ 1.395,75	8,25%	11	€ 3,47
01/07/2014	31/12/2014	€ 1.395,75	8,15%	184	€ 57,34
01/01/2015	30/06/2015	€ 1.395,75	8,05%	181	€ 55,72
01/07/2015	31/12/2015	€ 1.395,75	8,05%	184	€ 56,64
01/01/2016	30/06/2016	€ 1.395,75	8,05%	182	€ 56,03
01/07/2016	31/12/2016	€ 1.395,75	8,00%	184	€ 56,29
01/01/2017	30/06/2017	€ 1.395,75	8,00%	181	€ 55,37
01/07/2017	31/12/2017	€ 1.395,75	8,00%	184	€ 56,29
01/01/2018	14/04/2018	€ 1.395,75	8,00%	104	€ 31,82

---

Totale colonna giorni: 1395

Totale interessi moratori: € 428,97

---

**Capitale + interessi moratori: € 1.824,72**

---

